



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DI CRITERI UNIFICATI
DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA
DEI SOGGETTI CHE RICHIEDONO PRESTAZIONI E SERVIZI AGEVOLATI
EROGATI DAL COMUNE**

INDICE

1. Oggetto del regolamento
2. Ambito di applicazione
3. Determinazione dell'indicatore della situazione economica (ISE)
4. Indicazione della situazione economica equivalente (ISEE)
5. Variazioni al nucleo familiare
6. Variazioni della situazione economica
7. Modalità applicative
8. Procedure applicative
9. Procedimento di controllo delle dichiarazioni sostitutive
10. Norme di rinvio
11. Norme transitorie e finali e pubblicità del Regolamento.

Allegato delibera di C.C. n. 79 del 29.09.05

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento è finalizzato all'individuazione dei criteri unificati di valutazione delle condizioni economiche di coloro che richiedono interventi, agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune di San Biagio di Callalta.

2. Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 109/1998 integrato dal DPCM 221/1999 e dai DPCM 305/1999 e DM solidarietà sociale 306/1999 così come modificati dal Decreto Legislativo 130/2000, DPCM 242/2001, DPCM 18.5.2001, DPCM 337/2001 e s. m. i.

Art. 2
Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità nel diritto di usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti, per la valutazione del diritto di accesso e per stabilire le quote a carico dell'utenza relativamente ad ogni tipo di prestazione che prevede agevolazioni in base alla situazione economica del richiedente, quali:

Servizi scolastici;
Servizi ai portatori di handicap;
Servizi Territoriali e Domiciliari ad anziani e adulti inabili;
Servizi residenziali, semiresidenziali e centri diurni per anziani;
Prestazioni Economiche Assistenziali;
Esoneri, riduzioni e contributi su tariffe e imposte comunali.

2. Alle prestazioni di cui al comma 1 si aggiungono quelle previste e regolate da normative nazionali e/o regionali per le quali l'Amministrazione Comunale assume, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modificazioni, la veste di ente erogatore. Per tali prestazioni si fa rinvio alla specifica normativa attuativa di livello nazionale o regionale. Il presente Regolamento si applica a queste solo per le prescrizioni di carattere organizzativo.

3. Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento tutte le situazioni espressamente previste dalla legge e tutti quei casi in cui una normativa sovraordinata, rispetto a quella comunale, prevede la definizione di criteri specifici della valutazione della situazione economica equivalente.

4. Sono esclusi altresì, i servizi e le prestazioni per le quali l'Amministrazione non prevede agevolazioni economiche di alcun tipo ed inoltre i contributi/agevolazioni tariffarie non collegati nella misura a determinate situazioni economiche.

Art. 3
Determinazione dell'indicatore della situazione economica (ISE).

1. L'accesso o la partecipazione ai costi delle prestazioni e dei servizi agevolati erogati dall'Amministrazione Comunale avviene in rapporto alla condizione economica del nucleo familiare del richiedente che viene valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo familiare.

2. E' fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a tale valutazione. In tal caso l'accesso alle prestazioni sociali avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria.

3. Il nucleo familiare di appartenenza è composto dal richiedente medesimo e dai soggetti così come indicati nell'art. 2, commi 2 e 3 del D.Lgs. 31.03.1998, n. 109, come sostituito dall'art. 2 del D.Lgs. 3.05.2000, n. 130.

4. La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo familiare si ottiene sommando:
Il reddito
Il patrimonio.

5. Il reddito dei soggetti richiedenti è definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242, che ha modificato il D.P.C.M. 7 maggio 1999, n. 221 e s.m.

6. Il patrimonio dei soggetti richiedenti è definito dall'art. 4 del D.P.C.M. 4 aprile 2001, n. 242 e s.m..

7. L'indicatore della situazione economica (ISE) è la somma dell'indicatore della situazione reddituale (ISR) e del 20 per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale (ISP).

Art. 4

Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

1. La determinazione del valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) si ottiene rapportando il valore dell'ISE con i sottoindicati parametri della scala di equivalenza definita dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 109:

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Tali parametri vengono incrementati in presenza delle seguenti condizioni:

+ 0,35	Per ogni componente in più
+ 0,2	In caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore
+ 0,2	In presenza di figli minori, in cui entrambi i genitori abbiano svolto attività di lavoro e di impresa per almeno 6 mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. Tale maggiorazione si applica anche per i nuclei composti esclusivamente da figli minori e da un unico genitore che ha svolto attività di lavoro e di impresa nei suddetti termini
+ 0,5	Per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 104/1992 o con invalidità superiore al 66%

Art. 5

Variazioni al nucleo familiare

1. Ai sensi del secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo n. 109/98 e successive modificazioni, l'Amministrazione comunale prevede, per talune delle prestazioni agevolate di cui all'art. 2, la possibilità di assumere in sede di regolamento una composizione del nucleo familiare estrapolata rispetto a quella risultante dall'art. 2, commi due e tre, del decreto citato.

2. Tale composizione del nucleo familiare ridotta, troverà applicazione solo se l'Indicatore della Situazione Economica Equivalente calcolato rispetto ad essa risulterà più favorevole rispetto a quello calcolato con riferimento al nucleo individuato dalla normativa nazionale.

Art. 6

Variazioni della situazione economica

1. Il richiedente può presentare, entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva, una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE.

2. In caso di sopravvenute rilevanti variazioni della situazione economica, in aumento o in diminuzione (a seguito di disoccupazione, invalidità, decessi, nascite, ecc.), si tiene conto della nuova dichiarazione sostitutiva. Quest'ultima sostituisce la precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'I.S.E.E. precedentemente definito, gli effetti della nuova dichiarazione saranno modificati, da parte dell'ufficio preposto, alla ricezione dell'attestazione I.N.P.S., con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione dell'attestazione stessa.

3. Le variazioni documentate devono avere carattere non transitorio.

4. Non rappresentano rilevante variazione della situazione economica trasferimenti a favore di terzi di consistenze patrimoniali mobiliari o immobiliari di alcun membro del nucleo familiare.

Art. 7 **Modalita' applicative**

1. Le soglie ISEE al di sotto delle quali sono concesse le agevolazioni tariffarie per la compartecipazione ai costi dei servizi, i contributi economici o i benefici, nonché la loro misura, saranno determinate con appositi specifici atti della Giunta Comunale.

2. In sede di adozione degli atti di cui al precedente comma dovranno essere in ogni caso osservati i seguenti criteri:

- previsione di una soglia di valore ISEE sotto la quale il soggetto richiedente la prestazione è esentato da ogni forma di compartecipazione al costo del servizio o ammesso integralmente alla fruizione del beneficio economico;
- previsione di una soglia di valore ISEE oltre la quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere per intero la quota ordinaria di compartecipazione al costo del servizio o escluso dalla fruizione del servizio economico;
- previsione di una fascia di valore ISEE intermedia in corrispondenza della quale il soggetto richiedente la prestazione è tenuto a corrispondere una quota di compartecipazione ai costi dei servizi o ammesso al beneficio economico in misura parziale.

3. In considerazione del carattere sperimentale del presente Regolamento Comunale, l'ISEE verrà applicata ai diversi servizi in modo graduale e le soglie potranno essere variate annualmente in modo da non comportare situazioni di grave squilibrio nella gestione di bilancio.

Art. 8 **Procedure applicative**

1. Il richiedente il servizio e/o la prestazione agevolata deve presentare domanda agli uffici competenti corredata dalla dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del DPR 445/2000, secondo il modello tipo approvato con DPCM 18/5/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente. L'autodichiarazione contiene l'esplicita conoscenza che potranno essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite e le responsabilità penali in caso di falsa dichiarazione.

2. Al momento della richiesta di prestazioni agevolate, viene garantita al richiedente – attraverso l'ufficio preposto o i Centri di Assistenza Fiscale – l'assistenza necessaria per una corretta compilazione della dichiarazione sostitutiva unica ed un'efficace informazione sulle modalità di accesso a tali servizi.

3. L'Amministrazione Comunale e i Caaf trasmettono, entro dieci giorni dalla sua presentazione, i dati della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione al sistema informativo dell'INPS che provvede al calcolo dell'Indicatore della situazione economica equivalente, rendendolo disponibile ai componenti il nucleo familiare per il quale è stata presentata la dichiarazione e agli enti erogatori di prestazioni sociali agevolate.

4. L'acquisizione ed il trattamento dei dati personali relativi alle dichiarazioni I.S.E.E. avviene nel rispetto del Decreto legislativo 196/2003 e s.m.

5. La dichiarazione sostitutiva unica ha validità di un anno a decorrere dalla data in cui è stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi

percepiti nell'anno precedente, l'ufficio preposto all'erogazione della prestazione può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente.

6. La dichiarazione di cui al precedente comma può essere utilizzata, nel periodo di validità, da ogni componente il nucleo familiare per l'accesso alle prestazioni agevolate.

Art. 9

Procedimento di controllo delle dichiarazioni sostitutive

1. Il Comune attiva i controlli formali sulle autodichiarazioni seguendo le seguenti linee guida:

- Si individuano due tipologie di verifica a seconda del procedimento, del contenuto dell'autodichiarazione e del provvedimento finale conseguente e precisamente i controlli a campione su numero determinato di autodichiarazioni, da attivarsi periodicamente e i controlli sulle singole dichiarazioni, qualora al momento della presentazione o in corso di istruttoria insorgano ragionevoli dubbi sulla veridicità dei contenuti.
- L'attività di controllo sulle autodichiarazioni è anzitutto finalizzata alla rilevazione di eventuali errori sanabili, con richiesta di rettifica o di integrazione da parte del dichiarante, anche in fase istruttoria, ogni qual volta sia evidente la buona fede dell'interessato, dando priorità agli errori che hanno rilevanza sostanziale sul procedimento in corso.
- I controlli possono essere effettuati in via diretta, mediante collegamento informatico, per dati in possesso di altre amministrazioni certificanti oppure per dati contenuti in banche dati/archivi di altri servizi del Comune.
- In alternativa, possono essere effettuati controlli indiretti, che comportano l'attivazione dell'Amministrazione certificante, affinché raffronti i dati contenuti nei propri archivi con quelli autodichiarati. Ai fini della tempestività delle verifiche, gli scambi di informazioni possono avvenire tramite fax, o posta elettronica, con particolare riguardo alle norme sulla riservatezza.
- I controlli a campione sono attivati in misura non inferiore al 10% in riferimento al singolo esercizio finanziario
Rientrano nella definizione di campione anche i controlli eseguiti nei casi in cui insorga un "ragionevole dubbio" sulla veridicità della dichiarazione, cioè:
 - se le affermazioni del dichiarante sono contraddittorie, inattendibili o lacunose;
 - in relazione al comportamento di fatto tenuto dal dichiarante;
 - in relazione a notizie a conoscenza dell'addetto all'accoglimento dell'istanza o del responsabile del procedimento (anche per verificare le segnalazioni di contro interessati, purché presentate in forma scritta non anonima).
- Il criterio per la scelta del campione da sottoporre a verifica è stabilito dal responsabile del Servizio competente, nell'ambito delle presenti linee guida.
- I responsabili di procedimento possono attivarsi presso altri servizi dell'ente per effettuare verifiche congiunte sulle dichiarazioni rilasciate da un medesimo soggetto nell'ambito di istanze diverse. Questo al fine di evitare più controlli sullo stesso dichiarante.

2. Per le funzioni di controllo il Responsabile del Settore competente, al fine di accelerare i tempi e semplificare la procedura, potrà richiedere la documentazione necessaria e posseduta all'interessato in uno spirito di reciproca collaborazione.

3. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l'attivazione delle necessarie procedure di legge (segnalazione alla Procura della Repubblica), il competente Settore comunale adotta ogni misura utile a sospendere, revocare od eventualmente recuperare i benefici concessi.

4. I controlli sostanziali competono alla Guardia di Finanza, cui il Comune si rapporta per l'ottemperanza dell'art. 4 c. 8 D. Lgs. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. 130/2000.

Art. 10
Norme di rinvio

1. Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate erogate dal Comune di San Biagio di Callalta.

2. In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata sempreché non necessiti, per l'applicazione, di autonome determinazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 11
Norme transitorie e finali e pubblicità del regolamento

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della delibera di approvazione ai sensi dell'art. 76 dello Statuto Comunale.

2. Copia del presente Regolamento, ai sensi dell' art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento presso i servizi deputati all'erogazione delle prestazioni sociali e servizi agevolati.